



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Tempio Pausania

***Protocollo Territoriale di
Intesa***

***per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle
vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di
violenza di genere***

tra

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, la Diocesi di Tempio Ampurias, la Prefettura di Sassari, la Questura di Sassari, il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Sassari, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, il Comando della Polizia Municipale di Olbia, Tempio Pausania, Arzachena e La Maddalena, l'Area Socio Sanitaria Locale di Olbia, l'Associazione Prospettiva Donna di Olbia, il Comune di Tempio Pausania, il Comune di Olbia, il Comune di Arzachena e il Comune di La Maddalena.

PREMESSA

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania, all'inizio dell'anno corrente, ha adottato il nuovo Progetto Organizzativo nell'ambito del quale sono stati individuati quattro gruppi specializzati per le diverse tipologie di reato, composti da più magistrati e coordinati direttamente dal Procuratore, uno dei quali specificamente dedicato ai **reati contro la famiglia, le donne, i minori e più in generale alla tutela delle “fasce deboli” e dei “soggetti di particolare vulnerabilità”**.

Tale **Gruppo specializzato** si avvarrà della collaborazione, a livello territoriale, dei servizi di polizia giudiziaria delle forze dell'ordine, nel cui ambito saranno individuati nuclei e personale specializzato per tali tipologie di reato;

si avvarrà altresì di consulenti specializzati in materia di psicologia, psicodiagnosi dell'età evolutiva e psichiatria infantile **che dovranno assicurare un turno di reperibilità**.

Ed invero, ai sensi degli articoli 351 co. 1 ter e 362 c.p.p., le vittime di violenza, minori di età o di particolare vulnerabilità, devono essere assunti con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal magistrato di “turno” della Procura che, in ogni caso, sarà previamente informato anche al fine di poter procedere personalmente all'audizione della persona offesa.

Questo Ufficio, **anche sulla scorta dei protocolli d'intesa già adottati da altri uffici giudiziari** per la realizzazione di azioni congiunte a tutela dei soggetti di particolare vulnerabilità, di concerto con la Diocesi, le Istituzioni, i servizi territoriali e le realtà della cittadinanza attiva, si impegna a:

- Raccordare e mettere in “Rete” quanto c'è di operante per combattere la violenza, sia in ambito pubblico che privato, sviluppando procedure e protocolli interni d'intervento.
- Promuovere la conoscenza e l'informazione in tutti i settori coinvolti attraverso:
 - ❖ L'informazione e la sensibilizzazione del territorio anche in ambiti specifici quali la scuola e il mondo produttivo;
 - ❖ Il supporto e la protezione delle vittime implementando i servizi di consulenza, accoglienza e assistenza;
 - ❖ Gli interventi di recupero con gli aggressori in collaborazione con gli organismi che già se ne occupano in ambito penale;
 - ❖ La formazione, attraverso l'attivazione di corsi specifici rivolti agli operatori coinvolti sia quelli delle forze dell'ordine sia gli operatori socio sanitari e i volontari delle associazioni di settore.
 - ❖ La ricerca, in particolare curando il potenziamento ed il raccordo degli strumenti di rilevazione e monitoraggio del fenomeno.

Letto il quadro normativo di riferimento

- Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e

dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173.

- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003, n. 77.
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale".
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia".
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".
- Legge 11 agosto 2003, n. 238, "Misure contro la tratta delle persone".
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, "Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e pedopornografia anche a mezzo internet".
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale.
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".
- **Legge Regionale 7 Agosto 2007, n. 8 "Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza".**
- **Legge Regionale 12 Settembre 2013, n. 26 "Interventi per la prevenzione e il**

contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche integrazioni alla legge regionale 7 Agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza)”.

- **Legge Regionale 2 Agosto 2018, n. 33 “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.**

Considerato

CHE la già citata Direttiva 2012/29/UE invita gli Stati Membri ad assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a «specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale», partendo dal considerare una serie di principi cardine, tra cui:

- «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia»;
- «Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato [...]»;
- «Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima [...]» .
- «L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale [...]. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica».
- «Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno

Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reati, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati».

- «Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi».

CHE il rispetto della citata Direttiva 2012/29/UE impone l'adozione da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, di misure che permettano, a seguito della denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime «verso gli specifici servizi di assistenza».

CHE l'articolo 90-*bis*, comma 1, c.p.p. (**Informazioni alla persona offesa**) prevede che: «Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile» numerose informazioni su diritti e facoltà a lei riconosciuti.

CHE l'articolo 90-*quater*, comma 1, c.p.p. (**Condizione di particolare vulnerabilità**) indica che «la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».

Rilevato

CHE i reati ai danni di persone vulnerabili e, specificamente, ai danni di minori e di donne sono in significativo aumento, pur se di difficile emersione per i rilevati contesti ambientali, culturali e familiari;

CHE la Procura della Repubblica di Tempio Pausania considera assolutamente prioritario prestare specifica attenzione ai reati in danno dei soggetti “*di particolare vulnerabilità*” come evidenziato in premessa.

CHE la Diocesi di Tempio Ampurias si impegna a fornire, all'interno della Casa del Fanciullo di Tempio Pausania, nell'ambito del progetto “*Dimmi ti ascolto*”, una sala di audizione protetta nella quale opereranno la dott.ssa Letizia Marazzi da Milano, a capo del servizio, e la dott.ssa Annamaria Curtale da Como, entrambe psicologhe specializzate che avranno il precipuo compito di assistere le vittime di violenza di genere e pedofilia; più in generale, tale servizio

garantisce assistenza a tutti i soggetti di particolare vulnerabilità ivi compresi i ragazzi vittime di bullismo e affetti dalla sindrome socio-culturale c.d. hikikomori, fenomeno sociale sempre più diffuso e caratterizzato dalla volontaria esclusione sociale del soggetto, rifiuto scolastico e/o lavorativo e perdita delle abilità comunicative necessarie per interagire con il mondo esterno.

CHE la Prefettura di Sassari si impegna a garantire un'azione di raccordo e di coordinamento delle forze dell'ordine e promuoverà: periodici momenti di verifica, al fine di analizzare e monitorare, anche attraverso lo studio dei dati raccolti e della casistica fornita dai soggetti firmatari, l'effettivo andamento del fenomeno, le reali ricadute delle azioni scaturite dall'applicazione del protocollo nonché l'efficacia delle procedure operative che verranno, in itinere, sperimentate e standardizzate; promuoverà, attraverso il Consiglio territoriale per l'immigrazione, già impegnato in azioni di prevenzione della tratta degli esseri umani, con particolare riguardo allo sfruttamento delle donne e dei minori stranieri a scopo sessuale, il coinvolgimento degli Enti delle associazioni e delle organizzazioni operanti nel settore dell'immigrazione, al fine di garantire una capillare azione di raccordo tra tutti gli attori impegnati nella promozione e nell'interazione delle diverse etnie di immigrati presenti sul territorio.

CHE la Questura di Sassari si impegna ad attivare e sensibilizzare le proprie strutture presenti sul territorio e gli Uffici particolarmente deputati a contrastare e prevenire ogni forma di violenza su donne, minori e "fasce deboli"; a favorire il coordinamento nelle politiche di prevenzione e contrasto per raggiungere modelli comuni d'intervento; a promuovere l'utilizzo di procedure che mettano in contatto la vittima con i centri antiviolenza fornendo alla stessa tutte le informazioni utili, qualora ne faccia espressamente richiesta; assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza, garantendole la necessaria assistenza psicologica durante i colloqui ogni qualvolta le circostanze lo suggeriscano; non divulgare agli organi di stampa o d'informazione notizie che possano consentire l'identificazione di autori o vittime, dirette o indirette, di atti di violenza; ad individuare la persona referente per l'esecuzione del protocollo e a favorire la formazione e l'aggiornamento del personale ed in particolare modo di quello operativo al 113 e sulle Volanti, all'URP, all'Ufficio Minori e all'Ufficio Denunce.

CHE il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari si impegnano ad individuare la persona referente per l'esecuzione del protocollo, a sensibilizzare adeguatamente i propri operatori, in particolare quelli delle Stazioni e delle Brigate, in virtù del fatto che sono capillarmente presenti sul territorio, e quelli normalmente in servizio di Pronto Intervento per l'agevole riconoscimento e la trattazione adeguata delle notizie di reato relative ad episodi di violenza su donne, minori e "fasce deboli"; a promuovere l'utilizzo di procedure che mettano in contatto la vittima con i centri antiviolenza fornendo alla stessa tutte le informazioni utili, qualora ne faccia espressamente richiesta; assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza, garantendole la necessaria assistenza

psicologica durante i colloqui ogni qualvolta le circostanze lo suggeriscano; a favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate in tal senso e di non divulgare agli organi di stampa o d'informazione notizie che possano consentire l'identificazione di autori o vittime, dirette o indirette, di atti di violenza.

CHE i Comandi della Polizia Municipale di Olbia, Tempio Pausania, Arzachena e La Maddalena si impegnano ad individuare la persona referente per l'esecuzione del protocollo, a sensibilizzare adeguatamente i propri operatori e garantirne la partecipazione in virtù del fatto che sono capillarmente presenti sul territorio. Gli agenti di PM si trovano, infatti, a svolgere davanti alle scuole della fascia dell'obbligo e sono presenti nei punti strategici della città. Inoltre, nelle variazioni di residenza, hanno la possibilità di entrare nelle abitazioni dei cittadini e, se adeguatamente formati, possono avere strumenti che permettono loro di riconoscere situazioni a rischio; a promuovere l'utilizzo di procedure che mettano in contatto la vittima con i centri antiviolenza fornendo alla stessa tutte le informazioni utili, qualora ne faccia espressamente richiesta; assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza, garantendole la necessaria assistenza psicologica durante i colloqui ogni qualvolta le circostanze lo suggeriscano; a non divulgare agli organi di stampa o d'informazione notizie che possano consentire l'identificazione di autori o vittime, dirette o indirette, di atti di violenza; si impegnano, altresì, a partecipare alle attività di ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione del fenomeno.

CHE l'Area Socio Sanitaria Locale di Olbia ha come impegno precipuo il rispetto della dignità, dei diritti della persona e la protezione dei soggetti più deboli. Oltre alla salvaguardia dei valori fondamentali l'Azienda garantisce adeguati livelli di assistenza per la tutela della salute fisica, psichica e sociale, con l'impegno di strutture proprie e di attività di terzi.

CHE l'Associazione Prospettiva Donna si impegna a mettere in rete i propri servizi, laddove necessario, a supporto dei servizi locali, definendo l'integrazione dei dispositivi con gli altri organismi e la loro sinergia operativa. Rendere disponibile il patrimonio di saperi e conoscenze al fine di realizzare azioni formative, di sensibilizzazione, di informazione, di ricerca sui temi di violenza verso le donne e della sua prevenzione. Promuovere e sostenere azioni locali di prevenzione, emersione e contrasto al fenomeno della violenza di genere verso le donne. Si impegna a fornire l'ospitalità in una struttura ad indirizzo riservato per i casi più gravi e a sostenere la donna con un percorso di uscita dalla situazione violenta presso il proprio centro di accoglienza.

CHE i Comuni di Tempio Pausania, Olbia, Arzachena e La Maddalena si impegnano a realizzare insieme agli altri partner della "Rete", campagne di informazione e sensibilizzazione volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali dei *soggetti vulnerabili* e delle donne nelle varie forme di violenza subite (intra-familiare, tratta, prostituzione, ecc.). Collaborare con gli altri soggetti firmatari per promuovere e realizzare corsi di formazione rivolti alle/ai operatrici/ori di vari servizi pubblici e privati, forze dell'ordine, insegnanti, cittadini e operatori socio sanitari sul tema della violenza. Assicurare la continuità e

certezza del servizio di accoglienza, ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza gestito dall'associazione Centro Prospettiva Donna, attraverso il rinnovo e l'implementazione della convenzione tra il Comune di Olbia e l'associazione stessa. Incrementare gli interventi di risposta ai *soggetti vulnerabili* e alle donne ospiti delle case rifugio per un progetto individuale di reinclusione sociale, quale "appartamenti di continuità" "sostegno alla genitorialità anche attraverso progetti di sostegno economico mensile". Garantire la visibilità e la circolarità delle informazioni sulle attività programmate e messe in atto dalla rete di contrasto cittadina. Garantire il coordinamento della rete e l'implementazione di soggetti, pubblici e privati, e di iniziative in vari ambiti comunali finalizzati a contrastare la violenza in danno dei *soggetti vulnerabili* e delle donne.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Il presente Protocollo ha la finalità di costruire un sistema di protezione delle persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali, in qualità di vittime al fine di evitare la vittimizzazione secondaria.

Destinatari

1. Il protocollo si rivolge:
 - a) alle vittime che possano essere considerate particolarmente vulnerabili ai sensi degli artt. 90-*quater* e 351, comma 1-*ter*, c.p.p. e di tutte le disposizioni sovranazionali e nazionali;
 - b) alle vittime che, come previsto dal considerando n. 38 della citata Direttiva 2012/29/UE si trovino «in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono»;
2. nel presente protocollo le vittime indicate al punto 1 saranno definite «vittime»;
3. destinatari diretti e/o indiretti sono anche gli operatori e le operatrici dei servizi socio-territoriali, delle forze dell'ordine, della scuola, degli enti del privato sociale.

Ambito territoriale

Il territorio di competenza a cui si rivolgono le azioni previste dal presente Protocollo fa riferimento al circondario della Procura della Repubblica di Tempio Pausania comprendente i seguenti Comuni: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa di Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.

Servizio di prima accoglienza psicologica e informativo ***“Dimmi ti ascolto”***

1. Viene istituito, per le vittime di reato, un servizio, denominato “*Dimmi ti ascolto*”, diretto:

- a fornire una prima accoglienza psicologica attraverso gli operatori del centro;
 - a fornire le informazioni utili e un accompagnamento verso altri servizi territoriali o professionisti deputati alla presa in carico a livello legale, sanitario o psico-sociale.
2. Il Servizio è collocato presso un'area dedicata e specificamente allestita messa a disposizione dalla Diocesi di Tempio Ampurias denominata "*Casa del Fanciullo*".
 3. La gestione del Servizio è affidata al personale specializzato già indicato, in possesso di adeguate conoscenze e competenze in ambito psicologico-giuridico, con particolare riferimento all'ascolto e alla relazione con le vittime.
 4. La Procura della Repubblica di Tempio Pausania svolge il ruolo di coordinamento e a tal fine viene costantemente informata sul personale specializzato disponibile a svolgere il servizio (anche al fine di autorizzare l'ingresso nei locali della Procura), sulle procedure operative e gestionali, sul monitoraggio, oltre che sulla verifica delle azioni erogate.

Tavolo tecnico interistituzionale

1. Viene istituito un tavolo tecnico interistituzionale col coinvolgimento, oltre che dei firmatari del presente Protocollo, di tutti i soggetti pubblici e privati competenti, a vario titolo e ognuno nel rispetto dei propri compiti e mandati, nell'ausilio delle vittime. Sarà in tal senso fondamentale la presenza delle forze dell'ordine locali, dei servizi sociali dei Comuni coinvolti, dei centri antiviolenza, oltre che delle scuole, dei centri specializzati per l'ausilio delle vittime, delle strutture di accoglienza. Sarà assicurata la partecipazione di associazioni riconosciute o impegnate a livello nazionale e/o locale in questo settore al fine di consentire apporti della loro professionalità specifica anche in sede di formazione.
2. Il tavolo tecnico è finalizzato alla **stesura di un protocollo operativo ovvero di un sistema condiviso e integrato di procedure e buone prassi tra le istituzioni e gli organismi competenti**, territorialmente atto a migliorare l'ausilio delle vittime in tutto l'iter giudiziario (dalla rilevazione/segnalazione, all'ascolto alla presa in carico) per evitare la vittimizzazione secondaria.
3. Il tavolo tecnico è finalizzato, altresì, alla discussione e verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
4. La sede del tavolo tecnico, così come il coordinamento e gli aspetti organizzativi spettano alla Procura della Repubblica di Tempio.
5. La Procura della Repubblica di Tempio Pausania, oltre a partecipare al tavolo tecnico, sarà preventivamente informata dei soggetti partecipanti.

Attività di sensibilizzazione e formazione

1. Viene svolta attività di promozione congiunta di sensibilizzazione sul territorio di competenza – attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici, etc. - relativi alla materia del presente protocollo: la tutela delle vittime vulnerabili nei procedimenti giudiziari, la violenza di genere, la raccolta della testimonianza, l'abuso e il maltrattamento all'infanzia, la giustizia riparativa, ecc.
2. I firmatari del presente accordo si impegnano a promuovere e/o a partecipare a programmati percorsi di formazione integrata rivolti ai principali referenti della rete socio-

sanitaria, giudiziaria, scolastica e del privato sociale di riferimento al fine di migliorare il sistema di accesso delle vittime alla giustizia e garantire la loro protezione in ogni fase del procedimento penale.

3. Tutti coloro che operano nel Servizio svolto nei locali messi a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania sono soggetti a una formazione comune e permanente da parte di persone di comprovata professionalità nello specifico settore, anche a livello nazionale, con l'obiettivo di valutare il servizio svolto e di discutere i casi trattati al fine di assicurare il migliore intervento possibile.

Collaborazione tra le parti

1. La collaborazione tra le parti è assicurata dalla condivisione degli intenti di cui al presente Protocollo e da un impegno a rendere agevoli le azioni previste secondo la definizione di un progetto concordato di intervento.
2. **La Procura della Repubblica di Tempio Pausania, per lo specifico ruolo svolto, assume funzioni di coordinamento.**
3. Ciascuna parte con separato atto indica la persona responsabile di quanto previsto nel presente protocollo.

Attività di comunicazione

Le parti si impegnano ad inserire nei propri siti istituzionali l'informazione relativa a quanto previsto dal presente Protocollo oltre che a contribuire alla diffusione di eventuale materiale informativo.

Il presente protocollo sarà operativo dalla data di sottoscrizione.